

N. R.G. 3739/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Eleonora Polidori
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3739/2014 promossa da:**

.....,
,
con il patrocinio dell'avv.
BARONCINI FRANCESCO e dell'avv. **LO BIANCO STEFANO**
(LBNSFN74S03G702H) VIA SAN MICHELE DEGLI SCALZI 37/A 56124
PISA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. **BARONCINI**
FRANCESCO

PARTE ATTRICE

contro

.....,
, con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in

PARTE CONVENUTA

□□□

In data 3 dicembre 2019 la causa veniva posta in decisione sulle **conclusioni** precisate come da verbale di udienza del 9 maggio 2019 e ivi di seguito riportate.

La **parte attrice** concludeva come segue: *"1. accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità e/o inesistenza) e/o l'illegittimità totale e/o parziale dei contratti di conto corrente nn°)
..... oggetto dei rapporti tra l'impresa individuale relazione alle
clausole di pattuizione dell'interesse usurario (oggettivo e/o soggettivo) e anatocistico trimestrale e del tasso di interesse ultralegale; nonché la nullità delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali di conto corrente, riferibili al Sig. i, in quanto imposte in violazione della L. 17 febbraio 1992 n. 154, sulla trasparenza bancaria; e per l'effetto 2. accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi, spese e commissioni non dovuti per un importo complessivo di € 83.742,06# (di cui € 54.631,81# per interessi, € 11.528,51# per commissioni di massimo scoperto e € 17.581,74 per spese trimestrali), e/o per usura oggettiva con tasso effettivo (TAE) superiore al TSU trimestrale, generato da un effetto capitalizzazione (anatocistica) di interessi, spese e commissioni per superamento dei tassi soglia, con conseguente illegittima applicazione dell'anatocismo trimestrale, ovvero per la diversa maggiore o minore somma che a qualsiasi titolo (interessi usurari e/o anatocistici, e/o debitori, commissioni e spese) emergerà dall'istruttoria e, conseguentemente; 3. condannare Banca in persona del legale rappresentante pro tempore, al riaccredito sui conti correnti di pertinenza dell'impresa individuale eventuali somme attive risultanti dall'avvenuta compensazione della somma di € 83.742,06# o quella maggiore o minore che risulterà a seguito della declaratoria di cui ai punti precedenti, oltre gli interessi dal fatto al saldo in favore dell'attore; 4. condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno morale subito dal e dalla a causa della condotta della Banca 1. lesiva della dignità e la personalità degli attori nella misura che verrà stabilita in corso di causa, anche con l'ausilio di criteri equitativi. Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CNP come per legge."*

La parte convenuta concludeva "Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta: - dichiarare inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, rigettare tutte le domande e le eccezioni comunque spiegate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto; - in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare l'impresa individuale [redacted], in persona del titolare [redacted] quest'ultima entro il limite della somma garantita, a pagare a favore della convenuta [redacted] A s.p.a., l'importo di complessivi Euro 120.334,36= quale saldo debitore del conto corrente n. [redacted] oltre interessi maturati e maturandi sino al saldo. In vittoria di spese ed onorari di procedura".

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.06.2014, i signori [redacted] e [redacted] convenivano davanti a questo Tribunale la [redacted] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1. accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità e/o inesistenza) e/o l'illegittimità totale e/o parziale dei contratti di conto corrente nn° [redacted] [redacted] [redacted] oggetto dei rapporti tra l'impresa individuale [redacted] [redacted] filiale di Pisa [redacted] particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse usurario (oggettivo e/o soggettivo) e anatocistico trimestrale e del tasso di interesse ultralegale; nonché la nullità delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali di conto corrente, riferibili al Sig. [redacted] i, in quanto imposte in violazione della L. 17 febbraio 1992 n. 154, sulla trasparenza bancaria; e per l'effetto 2. accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi, spese e commissioni non dovuti per un importo complessivo di € 83.742,06# (di cui € 54.631,81# per interessi, € 11.528,51# per commissioni di massimo scoperto e € 17.581,74 per spese trimestrali), e/o per usura oggettiva con tasso effettivo (TAE) superiore al TSU trimestrale, generato da un effetto capitalizzazione (anatocistica) di interessi, spese e commissioni per superamento dei tassi soglia, con conseguente illegittima applicazione dell'anatocismo trimestrale, ovvero per la diversa maggiore o minore somma che a qualsiasi titolo

(interessi usurari e/o anatocistici, e/o debitori, commissioni e spese) emergerà dall'istruttoria e, conseguentemente; 3. condannare _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, al riaccredito sui conti correnti di pertinenza dell'impresa individuale _____ di eventuali somme attive risultanti dall'avvenuta compensazione della somma di € 83.742,06# o quella maggiore o minore che risulterà a seguito della declaratoria di cui ai punti precedenti, oltre gli interessi dal fatto al saldo in favore dell'attore; 4. condannare _____ A., in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno morale subito dal Sig. _____ a causa della condotta della _____ A. lesiva della dignità e la personalità degli attori nella misura che verrà stabilita in corso di causa, anche con l'ausilio di criteri equitativi. Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CNP come per legge."

A sostegno della propria domanda la parte attrice esponeva quanto segue:

- Il Sig. _____ intratteneva per alcuni anni con _____ (di seguito indicata anche "Banca") vari rapporti commerciali, fra cui due conti correnti;
- Quale condizione per ottenere i suddetti affidamenti, la Banca aveva chiesto delle garanzie personali che venivano prestate dalla Sig.ra C _____ a richiesta delle garanzie fideiussorie veniva giustificata dalla banca come una semplice prassi bancaria.
- Nel corso degli anni il tasso applicato dalla Banca ai c/c del Sig. _____ subiva molteplici variazioni, tutte unilateralmente stabilite dall'Istituto di Credito.
- I tassi di interesse applicati dalla Banca spesso superavano il limite legale, rientrando nell'ambito della fattispecie dell'usura, oltre che dell'anatocismo bancario quindi l'attore richiedeva le analisi dei propri rapporti bancari al fine di ottenere contabilmente la prova consumata del reato e dell'illecito economico posti in essere dalla Banca
- Dalle predette analisi emergeva come la Banca avesse applicato tassi superiori alla soglia di usura prevista dalla legge e fosse sconfinata nell'anatocismo bancario: al Sig. _____ erano stati illegittimamente addebitati dalla Banca € 83.742,06, di cui € 54.631,81 per interessi debitori, € 11.528,51 per commissioni di massimo scoperto ed € 17.581,74 per spese;
- gli interessi applicati dalla Banca avevano influito pesantemente sulla situazione economica dell'impresa individuale comparente, causando gravi e irreparabili danni al Sig. _____

venivano compromessi gli equilibri di cassa e l'operatività dell'impresa individuale, che vedeva privata di mezzi finanziari propri tramite gli "artifici" contabili utilizzati;

- i contratti di conto corrente erano quindi da dichiararsi nulli limitatamente all'applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e/o usurari e commissioni di massimo scoperto

- dalla fine dell'anno 2012 e nel corso dell'anno 2013, i funzionari della Banca facevano numerose pressioni mediante telefonate e telegrammi al fine di indurre il Sig. [redacted] a coprire lo scoperto di conto, minacciando di iniziare procedure esecutive sulla casa di abitazione.

- In data 6 maggio 2014 la Banca, convocata dinnanzi all'organismo di conciliazione della Camera di Commercio di Pisa, non compariva facendo fallire il tentativo di conciliazione.

Tanto premesso in fatto parte attrice assumeva in diritto:

- la violazione della legge n° 108/96 e la sussistenza di interessi usurari: dall'analisi contabile dei rapporti di conto corrente emergeva che in relazione ai c/c nn° 338 e 339 accessi presso la [redacted], quest'ultima aveva utilizzato un TEG superiore al tasso di soglia incorrendo nell'usura oggettiva (art. 644, comma 3 c.p.) per 41 trimestri, per quanto atteneva il c/c n. 338 (€ 37.997,44), e 23 trimestri, per quanto atteneva il c/c n. 339 (€ 19.420,15); dall'analisi delle situazione economica finanziaria dell'impresa individuale del Sig. [redacted] emergeva una condizione di difficoltà reale che la [redacted] attesi i suoi strumenti informativi, non poteva non conoscere e quindi si configurava la fattispecie dell'usura soggettiva per cui il [redacted] nel periodo intercorrente tra il I° trimestre 2003 ed il IV° trimestre 2013, aveva subito ingiustificati addebiti pari ad € 83.742,06.

- l'art. 1815 c.c. stabiliva che se erano convenuti interessi usurari la clausola era nulla e non erano dovuti interessi, conseguentemente, data l'illecita applicazione di un TEG superiore ai tassi di soglia da parte della Banca, era da considerarsi insussistente qualsivoglia ragione debitoria da parte di quest'ultima.

- la violazione dell'art. 1283 c.c.: la Banca aveva applicato la capitalizzazione periodica degli interessi debitori per un totale di € 143.001,13, in netto contrasto con la normativa prevista dall'art. 1283 c.c., dalla CICR del 9.2.2000 e dalla costante giurisprudenza.

- la nullità delle clausole contrattuali afferenti prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelli in qualunque modo pubblicizzati o pattuiti con lo stesso, ai sensi dell'art. 117 L. 385/1993;
- la nullità delle clausole inerenti l'esistenza del diritto della banca di modificare unilateralmente il contenuto del contratto in senso sfavorevole al cliente;
- la nullità delle clausole abusive o vessatorie contenute nei contratti predisposti dalla banca e sui quali il cliente non ha ottenuto chiarificazione ed informazione a cura della Banca, così come statuito dalla Banca D'Italia con suo decreto 4.12.2004,
- la nullità dei contratti per cui è causa per mancata sottoscrizione di idonea convenzione di tasso ultralegale anatocistico, oltreché capitalizzazione trimestrale degli interessi primari e degli altri oneri c.d. accessori;
- la nullità del contratto per mancato invio da parte della Banca della comunicazione riepilogativa annuale ai sensi del comma I della legge 154/1992 entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento: non risultava inviata da parte della Banca la comunicazione relativa ai tassi di interesse effettivi nel corso del rapporto, alla decorrenza delle valute, alla capitalizzazione degli interessi ed alle ritenute di legge su di essi operate, nonché alle altre somme a qualsiasi titolo addebitabili o accreditate ed ogni altro elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento;
- la nullità delle clausole relative all'applicazione delle valute, non mettendo in grado il cliente di valutare correttamente tale composizione di costo e, di conseguenza, pregiudicando la sua capacità di calcolare con esattezza i tassi di interesse ed i costi effettivi delle singole operazioni, con un ingiustificato spossamento patrimoniale
- la nullità del contratto di c.c. bancario per inosservanza del principio di buona fede contrattuale, dal momento che il sacrificio della Banca per l'erogazione del credito diventa un onere di ben più vaste proporzioni a danno del cliente;
- la nullità del contratto di conto corrente anche ai sensi dell'art. 1419 c.c., con la conseguenza dell'applicazione degli istituti di legge in materia di applicazione di tassi di interesse
- Nullità per indeterminatezza o indeterminabilità della commissione di massimo scoperto
- Nullità per mancanza di causa della CMS

- il diritto al risarcimento del danno morale da liquidarsi in via equitativa: la responsabilità della Banca, derivava dall'aver operato con metodi illegittimi e delittuosi, provocando al Sig. _____ e alla Sig.ra _____ una sofferenza tale da ingenerare un vero e proprio danno morale, in quanto il comportamento della Banca ha indubbiamente leso la dignità e la personalità degli attori; la condotta della banca era sfociata anche in un'indebita segnalazione alla centrale rischi per "sforamento del fido concesso" da parte del Sig. _____ ed aveva comunque ingenerato un danno non patrimoniale nei confronti degli attori, rappresentato da un vero e proprio pregiudizio alla reputazione commerciale ed imprenditoriale e forse anche da una lesione del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 41 Cost. di iniziativa economica privata.

- In virtù dell'articolo 7 del DL 24 gennaio 2012, N°1, a fronte di un'azione di risarcimento danni, il consumatore, non doveva provare la colpa della banca, ma era quest'ultima, al contrario, a dover provare di aver operato diligentemente.

- la Sig.ra _____ in qualità di fideiussore, doveva considerarsi legittimata ad agire in giudizio nei confronti della Banca.

La parte convenuta si costituiva tardivamente senza il rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c. in data 27.11.2014 (essendo la prima udienza fissata in atto di citazione - e poi effettivamente tenutasi - in data 18.12.14) e contestava la domanda attorea, della quale chiedeva la reiezione eccependo:

- L'inammissibilità della domanda di ripetizione in quanto il conto non era chiuso;
- La prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebitato.
- Infondatezza delle domande attoree: la consulenza di parte era inattendibile; con riguardo all'applicazione di interessi ultralegali la parte attrice non aveva mai contestato gli estratti conto; la genericità delle contestazioni relative all'applicazione di interessi usurari e comunque il non superamento del tasso soglia da parte della Banca; il legislatore escludeva la fattispecie dell'usura sopravvenuta; la mancanza dei contratti originari e quindi l'impossibilità di contestare la determinabilità della CMS; gli interessi applicati dopo il 2014 (quelli prima di tale anno sarebbero comunque prescritti) erano in conformità con la CICR del 9.02.2000; non vi erano danni subiti dall'attore riconducibili all'operato della convenuta.

- Il difetto di legittimazione del fideiussore: mancava la prova di essere garante della impresa correntista; il conto corrente era intestato al solo debitore principale; il contratto concluso con la Baglini era da qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia.

La parte convenuta poi svolgeva domanda riconvenzionale a sostegno della quale deduceva di avere diritto al pagamento delle somme dovute dalla impresa

ad a titolo di saldo debitore del conto corrente n. _____ di avere revocato gli affidamenti in data 4.08.2014.

Tanto premesso la parte convenuta così concludeva: *“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta: - dichiarare inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, rigettare tutte le domande e le eccezioni comunque spiegate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto; - in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare l'impresa individuale _____, in persona del titolare _____, e la sig.ra _____, quest'ultima entro il limite della somma garantita, a pagare a favore della convenuta _____ s.p.a., l'importo di complessivi Euro 120.334,36= quale saldo debitore del conto corrente n. _____ oltre interessi maturati e maturandi sino al saldo. In vittoria di spese ed onorari di procedura”.*

La causa veniva istruita a mezzo prove documentali ed espletamento di C.T.U.

Quindi all'udienza del 9 maggio 2019, le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza e riportate in epigrafe, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.

La parte convenuta ha eccepito la mancanza di legittimazione attiva della signora _____ ad agire nei suoi confronti in quanto il rapporto intercorrente tra lei e la Banca si sostanzierebbe in un contratto autonomo di garanzia e non in una fideiussione e quindi la _____ non era legittimata a far valere la nullità degli interessi applicati al debitore principale.

Eccezioni, inoltre, la parte convenuta la mancanza di prova relativamente alla qualità di garante da parte della banca.

Questa seconda eccezione è da rigettarsi, in quanto con la prima eccezione la parte convenuta ammette indirettamente che tra le parti è stato concluso un contratto di garanzia, vuoi da qualificarsi come fideiussione, vuoi come contratto autonomo di garanzia.

Anche la prima eccezione deve essere rigettata in quanto, a prescindere dalla tipologia di rapporto giuridico intercorso tra le parti, le nullità delle clausole sugli interessi del contratto concluso con il debitore principale per contrasto con norme imperative possono essere rilevate non solo dal fideiussore, ma anche dal garante autonomo.

E poiché la computazione di interessi ad un tasso usurario rientra nella violazione di norme imperative, tanto che essa è rilevabile anche d'ufficio, l'eccezione si deve ritenere legittimata a farla valere nel presente giudizio (Ordinanza Cass. n. 20397 del 25/08/2017).

Anche le altre eccezioni si devono ritenere proponibili dalla banca, non essendo stato prodotto in giudizio dalla parte convenuta, la quale era onerata di provare i fatti a sostegno della sua eccezione, il contratto concluso tra le parti, e non essendo possibile, quindi, valutare se esso si configura come contratto autonomo di garanzia o di fideiussione.

Nel merito la domanda degli attori è volta ad accertare se la Banca convenuta, avesse applicato interessi ultralegali, interessi usurari, anatocismo trimestrale, nonché spese, commissioni, ivi comprese le CMS, e oneri diversi da quanto pattuito.

In corso di causa veniva ammessa c.t.u. contabile e veniva nominato c.t.u. il dott. Pasquale Giovinazzo al quale veniva posto il seguente quesito: *“Letti gli atti di causa, esaminati i documenti agli atti, acquisiti i documenti così come richiesti da parte attrice presso l'istituto convenuto, elenchi il CTU le doglianze sollevate da parte attrice circa la legittimità di applicazione interessi, commissione massimo scoperto e altro e accerti il CTU l'effettività di tali doglianze, avuto riguardo alle convenzioni intercorse tra le parti e alle norme imperative di settore. Ove accerti la fondatezza di tali doglianze, ridetermini il saldo.”*

Il c.t.u. quindi procedeva all'esame degli estratti conto prodotti dalle parti e ricostruiva quindi le posizioni di dare-avere tra le parti in causa verificando se nei vari trimestri era

stato superato il c.d. tasso soglia, se erano stati applicati interessi ultralegali e altre spese, tra cui la CMS anche ove non pattuite.

Al termine delle operazioni peritali il c.t.u. accertava che effettivamente era stato superato il tasso soglia e che erano state applicate spese non pattuite; riteneva invece corretta la capitalizzazione trimestrale degli interessi effettuata dalla Banca in quanto applicata nel rispetto del criterio di reciprocità.

Pertanto, il CTU rideterminava il saldo dei conti corrente e del conto anticipi escludendo dal conto le competenze addebitate in caso di superamento del tasso soglia, ed inoltre le spese e commissioni non pattuite, ivi incluse le CMS, applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB vista l'assenza di una pattuizione contrattuale e mantenendo il meccanismo di capitalizzazione trimestrale, ottenendo il seguente risultato:

- Conto corrente n. : Euro 25.501,48 a debito del correntista;
- Conto corrente n. : Euro 276,77 a credito del correntista.

Le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. si ritengono meritevoli di essere prese alla base della presente decisione, attesa la loro correttezza argomentativa da un punto di vista logico, la mancanza di osservazioni da parte del c.t.p. degli attori, nonché la mancanza di osservazioni tecniche da parte del consulente di parte convenuta, il quale ha replicato alla relazione del c.t.u. con argomentazioni squisitamente giuridiche e non tecnico-contabili.

Invero, le osservazioni di parte convenuta riguardavano il fatto che il c.t.u. avesse ritenuto esistente un affidamento non documentato dagli atti di causa e il fatto che il c.t.u. avesse proceduto alla rideterminazione del saldo dei conti corrente oggetto di causa nonostante la mancanza di contestazioni degli estratti conto regolarmente inoltrate dalla Banca all'attore.

Si deve rilevare che il c.t.u. ha ricavato dagli estratti conto a sua disposizione il predetto affidamento e peraltro è la convenuta stessa a dedurre di avere revocato qualsiasi affidamento al correntista in data 4.8.2014, in tal modo affermando indirettamente di averlo concesso, e quindi si deve ritenere provato il fatto che quest'ultimo vi fosse.

Tale precisazione permette di rigettare l'eccezione di parte attrice sulla prescrizione del diritto del correntista alla ripetizione dell'indebito da lui avanzata con il presente giudizio, atteso che il termine di prescrizione del diritto del correntista decorre dall'estinzione del contratto di conto corrente, salvo la natura solutoria delle rimesse, che fa decorrere il termine dal giorno della rimessa.

Al fine di distinguere la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista si deve tenere conto dello scoperto e dell'affidamento concesso dalla Banca in quanto nel caso in cui questi ultimi due elementi siano esistenti al momento della rimessa, essa si deve ritenere di natura ripristinatoria.

Nel caso di specie, ritenendo provata la concessione di un affidamento, si deve concludere per la natura ripristinatoria delle rimesse con conseguente decorrenza del termine di dal 4.8.2014, data in cui è stato revocato qualsiasi affidamento all'attore.

E poiché il presente giudizio è stato introdotto nel 2014, la prescrizione non può ritenersi maturata.

Da rigettarsi è poi l'eccezione formulata da parte convenuta relativamente all'impossibilità di valutare la c.d. usura sopravvenuta, atteso che tale fattispecie esula dal caso di specie nella misura in cui con usura sopravvenuta si intende il caso in cui una convenzione sugli interessi sia divenuta illegittima successivamente all'entrata in vigore di una nuova legge e non anche il caso, come quello di specie, in cui la legge sull'usura era già in vigore.

Non essendoci altre eccezioni da esaminare e ritenendo esaustive le conclusioni del c.t.u., la domanda di parte attrice fin ora esaminata deve ritenersi fondata e di conseguenza deve essere accolta anche la successiva domanda di parte attrice con la quale si chiedeva di ordinare alla Banca il ricalcolo del dare-avere dei conti corrente.

Alla luce di tutto quanto sopra rilevato, la Banca deve essere condannata a rideterminare il saldo del conto n. 338 e 339, rispettivamente in Euro - 25.501,48 e in Euro 276,77.

E poiché la Banca svolgeva domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna degli attori in solido al pagamento dello scoperto dei conti corrente, questi ultimi devono essere condannati al pagamento di Euro 25.224,71 a favore della convenuta, ottenuto dalla differenza dei saldi dei due conti corrente determinati dal c.t.u.

A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Infine, deve essere esaminata la domanda di risarcimento del danno morale di parte attrice, che ha allegato al riguardo le pressioni poste in essere dalla Banca mediante telefonate o durante gli incontri tenutisi presso la stessa con l'obiettivo di ottenere il saldo dello scoperto dei conti corrente oggetto del presente procedimento da parte loro, nonché il fatto che la Banca avesse proceduto a segnalare presso la centrale Rischi l'attore ritenendolo insolvente per oltre centomila Euro.

I fatti allegati dalla parte attrice devono ritenersi in parte pacifici, oltre che provati mediante prove testimoniali ed in parte provati documentalmente.

Con riguardo alle pressioni subite dagli attori e dai loro familiari si deve rilevare la non contestazione della Banca in sede di comparsa di costituzione e risposta e comunque la loro prova, atteso quanto riferito dal figlio escusso a testimone in fase istruttoria, il quale ha riferito di avere assistito agli incontri presso la Banca e di avere ricevuto personalmente telefonate da quest'ultima nelle quali si prospettava una potenziale azione esecutiva nei confronti dei suoi genitori.

Con riguardo alla segnalazione alla Centrale Rischi la parte attrice ha prodotto il doc. n. 10. La parte attrice ha poi allegato come danno una limitazione alla sua libertà di esercizio dell'impresa privata (art. 41 Cost), assumendo di non poter utilizzare le proprie risorse in quanto ritenute dalla Banca illegittimamente al fine di coprire gli scoperti del conto corrente e la segnalazione alla centrale rischi.

Attesa il rilevante e non dovuto addebito effettuato dalla Banca sul conto corrente così come calcolato dal c.t.u. e la prova della predetta altrettanto indebita segnalazione, si deve ritenere provata in capo all'istituto convenuto una condotta illegittima sotto molteplici profili: innanzitutto tale condotta è inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali e rispetto al canone generale di correttezza e buona fede oggettiva che deve improntare i rapporti negoziali previsto all'art. 1176 c.c., in secondo luogo la condotta della banca convenuta integra anche gli estremi di un fatto illecito extracontrattuale di rilevanza penale in quanto astrattamente sussumibile nella fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p.

Dal momento che la riduzione notevole delle disponibilità finanziarie e la illegittima rappresentazione di un'esposizione debitoria molto importante ha determinato una limitazione all'esercizio dell'impresa dell'attore che si è trovata con una minore liquidità a sua disposizione e comunque con il peso di un debito così ingente.

Tale danno, non potendosi provare nel suo preciso ammontare, va determinato equitativamente, tenuto conto di tutte le circostanze, nella somma comprensiva di rivalutazione e interessi e in valore attuale di Euro 6.000,00. Su tale somma, oggetto di obbligazione risarcitoria e quindi di valore, spettano poi gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo, trasformandosi l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta all'atto della liquidazione.

Atteso l'esito della lite e visto l'accoglimento minimo anche della domanda riconvenzionale di parte convenuta, le spese di parte attrice, liquidate come da dispositivo devono essere poste a carico di parte convenuta solo fino alla concorrenza dei quattro quinti.

Le spese di c.t.u., liquidate come in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ...
... I contro l ..., SPA, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) condanna la parte convenuta a rideterminare il saldo del conto corrente n. 3 in Euro 25.501,48 a debito del correntista e il conto corrente n. in Euro 276,77 a credito del correntista e a risarcire il danno non patrimoniale che liquida in Euro 6.000,00 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- 2) Accoglie la domanda riconvenzionale della parte convenuta e per l'effetto condanna gli attori in solido a pagare in suo favore 25.224,71 Euro, oltre interessi dalla presente sentenza al saldo.
- 3) condanna la parte convenuta a rifondere in favore degli attori le spese processuali, che liquida, per l'intero, in Euro 13.430,00 per compensi di avvocato e in € 660,00 per spese esenti ex art. 15, DPR 633/72, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- 4) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della C.T.U. come liquidate in corso di causa.

Così deciso in Pisa il 3 dicembre 2019

IL GIUDICE
dott. Eleonora Polidori